

INSEGNAMENTO

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249.

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Il Decreto prevede, una volta a regime, che l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado avvenga al termine di un percorso formativo così definito:

1. **un corso di laurea, di durata triennale**, in una determinata classe di laurea oppure con acquisizione di crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, definiti come requisiti per l'accesso al corso di laurea magistrale;
2. **un corso di laurea magistrale per l'insegnamento (LMI)**, di durata biennale, a numero programmato con prova di accesso, previo accertamento del possesso dei suddetti requisiti; Nota. Vengono però definiti per ora solo i corsi finalizzati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; quelli relativi alla scuola secondaria di secondo grado saranno oggetto di un futuro provvedimento.
3. **un corso di tirocinio formativo attivo (TFA)**, di durata annuale, con accesso riservato a coloro che conseguiranno il diploma di laurea magistrale specifico per l'insegnamento; i corsi, attivati dalle università in collaborazione con le istituzioni scolastiche, prevedono un esame finale avente valore abilitante.

Coloro che entro la data di attivazione delle LMI (ad oggi non ancora attive) hanno conseguito la laurea vecchio ordinamento / specialistica / magistrale o sono iscritti ad un percorso di studi che consenta l'accesso all'insegnamento, potranno conseguire l'abilitazione mediante il compimento dei soli corsi di TFA, attivati a numero programmato con prova di accesso PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI RISPETTIVAMENTE DA:

Nessuna laurea triennale costituisce titolo di accesso all'insegnamento

Titoli che consentono l'insegnamento

Per poter accedere all'insegnamento occorre aver conseguito un titolo di studio tra quelli previsti dall'ordinamento vigente:

Scuola dell'infanzia e scuola primaria:

- Laurea in Scienze della formazione primaria

- Diploma magistrale con valore abilitante (purché conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002) valido esclusivamente per l'inserimento nelle graduatorie di circolo.

Istituti di istruzione secondaria di I e II grado:

- Laurea vecchio ordinamento ([D.M. 39/98](#))
- Laurea nuovo ordinamento ([D.M. 22/05](#))
- Diplomi ([D.M. 39/98](#))

Per procedere in tal senso ci si può collegare al sito www.pubblica.istruzione.it e seguire il percorso: aree tematiche - personale della scuola - [titoli di accesso alle classi di concorso](#) - titoli di ammissione - e poi cliccare all'interno della casella attiva della classe di concorso dove si reperiranno le informazioni necessarie. "

Relativamente alla problematica dell'insegnamento, si ritiene opportuno approfondire l'argomento incentrando l'attenzione, sui seguenti aspetti:

1. che possano presentare domanda per le graduatorie d'istituto ATA di III fascia alcuni possessori di diploma di maturità, mentre neanche in questo caso sia contemplata la figura del laureato triennale (in particolare gli ingegneri);
2. che bisognerebbe riaffermare la precedente normativa (inserire normativa) secondo la quale per accedere all'insegnamento, anche con la laurea triennale, si chiedeva come presupposto l'aver sostenuto determinati esami;
3. l'incongruenza data dalla possibilità di insegnamento, in casi di professionalità accertata, anche nei corsi universitari e la totale preclusione a quelli della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado;
4. la discrepanza data dalla possibilità di insegnamento di "educazione tecnica nella scuola media" classe di concorso 33A (un esempio ma non l'unico), per i laureati ad es. in "chimica e tecnologia farmaceutica", o in "scienze agrarie", i primi che non sostengono neanche un esame di disegno o di tecnologia dei materiali, i secondi che sostengono un solo esame di costruzioni rurali, mentre tale insegnamento è precluso ad un ingegnere edile triennale il quale sostiene tra gli altri, esami di disegno, architettura e composizione architettonica, tecnologia dei materiali etc.
5. che andrebbe fatta una distinzione tra corsi di laurea a carattere tecnico, il cui biennio di specializzazione non approfondisce le materie di base, quali quelle che potrebbero essere oggetto di insegnamento nella scuola, ma bensì analizza aspetti caratteristici della professione che si dovrà andare a svolgere, e i corsi di laurea in materie umanistiche;